



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"

Istituto Tecnico: Turistico, Grafica e Comunicazione, A.F.M., (Relazioni Internazionali per il Marketing);

Istituto Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale;

Istruzione e Formazione Professionale di Ordinamento Regionale: Turistico e Grafico Multimedia.

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.falconeiis.edu.it – email: BSIS03400L@istruzione.it – Pec: BSIS03400L@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto durante la seduta del 11.02.2021 delibera n. 1297

Il presente regolamento di disciplina è adottato in applicazione di quanto previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” promulgato con D.P.R. n°249 del 24.06.1998 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare il DPR 8 marzo 1999 n.275 in materia di autonomia istituzioni scolastiche, il DPR 21 novembre 2007 n.235, la nota Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio 2008, il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169 che all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti, lo schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” e ne costituisce pertanto parte integrativa ed applicativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono in ogni caso le leggi vigenti in materia.

È coerente e funzionale al Piano di Offerta Formativa adottato dall’Istituto e ne costituisce pertanto parte integrante.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E MODALITÀ OPERATIVE
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico. A tal fine è comunque sempre garantito il diritto di accesso, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 142/90 e relativo regolamento attuativo.

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari rivestono sempre finalità educativa e costruttiva tesa a far comprendere l'errore ed evitare che esso non sia più commesso in futuro e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; ne consegue che le sanzioni disciplinari, comunque corrisposte, non debbanorivestire carattere afflittivo bensì ispirarsi al principio del totale ravvedimento operoso nonché prevedere azioni di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica quali sanzioni alternative o anche accessorie(attività di volontariato nella comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e di archivi, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale).
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni purché correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, dignità e professionalità.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Ciascuno è pertanto chiamato a rispondere della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa.
6. In relazione a qualsiasi danno arrecato ad arredi o attrezzature varie ricade sul responsabile l'obbligo del risarcimento del danno. Qualora, per le modalità del fatto, o per altra causa, non fosse possibile individuare l'autore o gli autori del danno, lo stesso sarà addebitato rispettivamente alle classi o al gruppo di alunni o agli alunni dell'intero istituto, secondo quanto già previsto dall'art.2.2 del vigente regolamento di istituto e come meglio precisato nel capo relativo al risarcimento del danno.
7. In applicazione del generale principio del contraddittorio, principio che discende direttamente dal diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, nessuno studente o studentessa può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le sue difese e ragioni.
8. L'entità dei provvedimenti sanzionatori è ispirata al principio della proporzionalità e dovrà tendere, per quanto possibile alla riparazione del danno. A tal fine si terrà conto anche della situazione personale dello studente, al quale dovrà sempre essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
9. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti da quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata

- effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
 11. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, anche per periodi superiori a 15 giorni.
 12. Nei periodi di allontanamento l'istituto curerà, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
 13. L'allontanamento dello studente dall'istituto può essere disposto anche quando siano stati commessi comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del presunto reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 11.
 14. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.
 15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 16. I genitori che iscrivono i propri figli all'I.P.S.S.C.T.P. "GIOVANNI FALCONE" accettano, in particolare, il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabile ai propri figli. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. L'iscrizione vale come preventiva accettazione del principio di cui sopra. Gli studenti maggiorenni, che si iscrivono autonomamente, accettano il medesimo principio.
 17. Con riferimento alla responsabilità che può insorgere a carico dei genitori soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo commessi dai propri figli, e per eventuali danni causati dagli stessi a persone o cose durante lo svolgimento della attività didattiche, si fa presente che i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto anche per "culpa in educando".

CAPO II DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di

- tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
 8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

CAPO III

ART.1

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Con riferimento ai doveri degli studenti indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nonché del Regolamento di Istituto, si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili distinti in infrazioni lievi, gravi e molto gravi :

INFRAZIONI LIEVI

- A.** Frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate (anche una sola assenza) o a ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia); assenze considerate strategiche ripetute in coincidenza di verifiche programmate; porre in essere atti di slealtà in classe in occasione delle verifiche (copiare in classe durante le verifiche)
- B.** Presentarsi a scuola con un abbigliamento indecoroso. È da ritenersi indecoroso e quindi non adatto all'ambiente scolastico l'abbigliamento estremamente succinto, volutamente trasandato oppure di tipo balneare (canottiere, indossare pantaloncini, utilizzare ciabatte), nonché ogni altro abbigliamento ritenuto impresentabile ed indecoroso da individuarsi caso per caso;
- C.** Non è consentito all'interno della scuola indossare berretti o copricapo di qualunque tipo durante le lezioni e negli spostamenti, anche individuali, all'interno della scuola. È consentito l'utilizzo di copricapo di natura religiosa purché non contrastanti con leggi dello Stato;
- D.** Rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- E.** La ripetuta mancanza del materiale scolastico o la ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; la mancanza del libretto dello studente, quando richiesto dai docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero per registrazione dei voti e verifica delle firme;
- F.** Assumere atteggiamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali

chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;

INFRAZIONI GRAVI

- G.** Abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine le aule scolastiche ed i locali della scuola dopo averli utilizzati; urlare o schiamazzare nelle aule durante lezioni, o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;
- H.** Esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale delle aziende ospitanti per gli stages, del personale della scuola o dei propri compagni;
- I.** Manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni (divieto di bestemmia) , culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- J.** Esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale; atti di violenza all'interno della scuola e qualsiasi atto che metta in pericolo l'incolumità altrui; l'utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, la propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.
- K.** Ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- L.** Porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui;

INFRAZIONI MOLTO GRAVI

- M.** mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto, compreso fumare all'interno della scuola, nonché nelle aree esterne durante le simulazioni e situazioni di emergenza; al fine di evitare atti di emulazione e per contrastare con ogni mezzo la diffusione del fumo tra gli studenti è fatto divieto di ostentare sigarette non accese all'uscita dalla classe e fino all'abbandono dell'istituto; assumere e/o introdurre nell'istituto bevande alcoliche o droghe; il docente potrà ritirare fino al termine delle lezioni i beni il cui uso non è consentito e farne consegna al vicario del Dirigente.
- N.** usare telefoni cellulari, videofonini, (divieto di apprensione di immagini e foto altrui) apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione espressa del Docente, che ne rilevi la necessità, o del Dirigente Scolastico; l'utilizzo di tali apparecchi è vietato anche nei corridoi e durante gli spostamenti di classe e individuali all'interno della scuola. Il docente potrà ritirare fino al termine delle lezioni l'apparecchiatura o i beni il cui uso non è consentito oppure farne consegna al vicario del Dirigente.
- O.** danneggiare con colpa (1) o con dolo (2) strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o anche parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, o ai compagni. A tale proposito all'inizio dell'anno scolastico il dirigente scolastico affida alla

classe la dotazione didattica necessaria (n. di banchi, sedie, lavagna e arredo di classe) previo accertamento della loro idoneità e funzionalità e fa sottoscrivere dai rappresentanti di classe la piena accettazione in buono stato di tali arredi didattici nonché la piena descrizione del buono stato di muri, porte e scaffali di classe. In tal modo la classe nel suo insieme ne diventa custode e responsabile di ogni danno.

- P.** ingiuriare o diffamare e anche minacciare i compagni ovvero il personale interno o esterno alla scuola.
- Q.** commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale; lanciare oggetti contundenti, il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture.
- R.** commettere altri fatti di particolare gravità all'interno della scuola, costituenti ipotesi di reato, ivi compresi falsificare firme, falsificare, sottrarre o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, commettere fatti gravi che violino la dignità ed il rispetto della persona (aggreddire fisicamente, partecipare a risse, atti di violenza privata, minaccia grave, percosse, reati ed atti di natura sessuale), reati gravi di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc..), validare con il badge altrui la presenza di un alunno assente dall'Istituto .
- S.** Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto (da considerarsi tale sia il fabbricato della scuola che le aree esterne recintate e la palestra), durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.
- T.** Le condotte di cui sopra si considerano sanzionabili anche per gli studenti maggiorenni del corso serale in quanto compatibili con la specifica condizione di adulti e lavoratori dei medesimi.

ART. 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

TIPI DI SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

- A.** RICHIAMO verbale con annotazione SCRITTA sul Registro elettronico di classe e notificazione alla famiglia attraverso il registro elettronico di competenza del singolo docente, per i comportamenti sanzionabili di cui ai punti a) b) c) d) e) f).
- B.** Ammonizione scritta con annotazione sul Registro elettronico di classe e notificazione alla famiglia attraverso il registro elettronico ed eventuale comunicazione al Dirigente Scolastico o al suo vicario di competenza del singolo docente, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti a) b) c) d) f) g) h) i) l) m) n) o) p) q), Qualora lo studente incorra in due ammonizioni scritte il voto di comportamento del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.
- C.** Diffida scritta con annotazione sul Registro elettronico di classe e sul fascicolo personale dello studente di competenza del Dirigente Scolastico, o del collaboratore di Presidenza delegato, su segnalazione del coordinatore o del consiglio di classe, relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p). In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6.
- D.** Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3 giorni con annotazione della sanzione sul Registro elettronico di classe e sul libretto dello studente di competenza del Consiglio di classe che si riunisce in composizione allargata nella fase istruttoria e nella fase di delibera, in seguito a violazioni ritenute riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti f) g) h) i) l) m) n) o) p). In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

L'organo giudicante però può anche attribuire allo studente la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica prevedendo però un obbligo di frequenza delle lezioni.

- E.** Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione della sanzione sul Registro elettronico di classe e trascrizione nel fascicolo personale di competenza del C.d.C che si riunisce e delibera in composizione allargata, in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti h) i) l) m) n) o) p) q) r).

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 6.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

L'organo giudicante però può anche attribuire allo studente la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica prevedendo però un obbligo di frequenza delle lezioni.

- F.** Allontanamento da 16 giorni in poi o anche fino al termine dell'anno scolastico o con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi con annotazione sul Registro elettronico di classe e trascrizione nel fascicolo personale di competenza del Consiglio di Istituto che si riunisce nella fase istruttoria in composizione allargata con la presenza dei genitori dell'alunno incolpato, in seguito a fatti che riconducano a fattispecie penale (ipotesi di reato) o a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e quanto di cui ai punti R ed S dell'art.1 del presente capo.

- 1) L'allontanamento per un periodo superiore a 16 gg può essere disposto nei seguenti casi : quando siano stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, ipotesi di reati di natura sessuale, spacciare droga) oppure quando siano stati commessi atti/fatti tali da creare concreta situazione di pericolo per la salute e l'incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento,)

Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4 comma sette dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. In tal casola durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'allontanamento dello studente per periodo superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico può essere disposto anche in caso di recidiva di comportamenti di cui al punto S ed in casi di gravi ipotesi di reati tali da determinare una seria apprensione a livello sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Occorrerà tuttavia evitare, per quanto possibile, che si possa determinare, quale effetto implicito della sanzione, il superamento del limite minimo di giorni di frequenza richiesti per la validità dell'anno scolastico; pertanto nella irrogazione della sanzione occorrerà previamente verificare se il periodo di tempo per il quale si dispone la sanzione non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato nello scrutinio di fine anno.

- 2) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico può essere disposto solo se concorrono le seguenti due condizioni :

a) ipotesi di recidiva in caso di commissione di fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per

la persona(es. violenza privata, grave minaccia, percosse, ingiurie, ipotesi di reati di natura sessuale, spacciare droga, diffamazione grave a mezzo internet) oppure quando siano stati commessi atti/fatti tali da creare concreta situazione di pericolo per la salute e l'incolumità delle persone (ad es. spacciare droga, incendio, allagamento,)

- b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Parimenti nei casi più gravi di quelli di cui al comma precedente può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre potrà non essere superiore a 5.

Lo studente decade, inoltre, dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d'Istituto che eventualmente ricopra.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

➤ **Sanzioni accessorie**

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C. può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

Allo studente al quale sono comminati 3 o più giorni di sospensione dalla frequenza scolastica, anche se vi è sospensione con obbligo di frequenza, è applicata la sanzione accessoria della decadenza dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe e/o di Istituto che eventualmente ricopra.

➤ **Verifica delle condizioni per il rientro**

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 c.10 Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

ART. 2 BIS

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno. Si applica in tale ipotesi quanto previsto dal patto di corresponsabilità siglato tra alunni studenti e genitori.

Pertanto: -

- A.** Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- B.** In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- C.** Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- D.** Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;

- E.** Se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, ove non siano accertate le responsabilità il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- F.** È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- G.** Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.
- H.** Le piccole riduzioni in pristino, come le pulizie dei pavimenti e delle parti inferiori delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

ART. 2 TER

OBBLIGO DI DENUNCIA

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia alla Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 Codice Penale (Obbligo di Denuncia).

CAPO III

ART. 3

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare è retto dalle seguenti disposizioni e si ispira ai principi dell'accertamento dei fatti e della garanzia del diritto di difesa.

A) Richiamo verbale del Docente (art. 2 lettera A)

Il Docente commina il richiamo verbalmente allo studente, annota sul Registro elettronico di classe il comportamento sanzionato, e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico.

B) Ammonizione scritta del Docente e eventuale allontanamento temporaneo dalla lezione (art. 2 lett.B)

Il Docente ammonisce lo studente, redige sul Registro elettronico di classe nota indicante il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico. Qualora ritenuto necessario invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio, affinché del comportamento indisciplinato ne sia informata la Presidenza .

Per i comportamenti gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato, o il Dirigente Scolastico, può disporre l'immediato rientro a casa dello studente ed invita i genitori dello studente minorenni a prelevare il proprio figlio da scuola.

C) Diffida scritta del D.S. (art. 2 lettera C)

Su segnalazione del Coordinatore di classe o del Consiglio di Classe, o di propria iniziativa, il Dirigente Scolastico, o il Collaboratore di Presidenza delegato, ammonisce e diffida in forma scritta lo studente annotando il provvedimento nel Registro di classe.

Procedimento :

1. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la segnalazione di esigenza disciplinare dal coordinatore di classe, esaminato il fatto contestato allo studente, nonché gli eventuali provvedimenti

disciplinari già a suo carico, e ritenuta l'esigenza di avviare il procedimento disciplinare, invierà lettera/comunicazione ai genitori dello studente, o a chi ne fa le veci, e anche allo studente se maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile, richiesta di deduzioni anche scritte e comunicazione della data di convocazione.

2. L'atto di contestazione dell'addebito dovrà contenere la data della convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa con ulteriore informazione della facoltà di fornire, non oltre l'udienza di convocazione, anche giustificazioni scritte. L'alunno potrà anche indicare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli. Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo studente non si presenti a rendere le proprie giustificazioni e manchino altresì difese scritte, l'organo decidente potrà comunque irrogare la sanzione applicabile.
3. Nell'udienza di convocazione lo studente sarà assistito dai genitori; qualora non vi siano presenti né il genitore e né vi sia delega ad un sostituto l'alunno sarà assistito da un docente esterno alla classe o dai rappresentanti dei genitori del consiglio di classe. Il Dirigente Scolastico attiverà una breve istruttoria con l'ascolto dello studente sui fatti a lui contestati e con richiesta di fornire chiarimenti ed argomenti a sua difesa.
4. Il Dirigente scolastico, sulla base degli accertamenti effettuati e delle eventuali giustificazioni addotte dallo studente, sentiti i genitori dello studente, il coordinatore di classe nonché gli eventuali altri docenti coinvolti nei fatti contestati, nonché la parte offesa se presente, emetterà il provvedimento di Diffida che sarà notificato allo studente ed alla famiglia.
5. La decisione è subito comunicata allo studente interessato che può chiedere la commutazione della sanzione in attività a favore della collettività scolastica.
6. La decisione dell'organo competente deve essere motivata e deve indicare il percorso logico- giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso. A tale scopo, nella decisione, sarà indicato l'organo competente per l'impugnazione ed i termini entro i quali il ricorso deve essere inoltrato.
7. Lo studente deve inoltre sempre essere avvisato che è sua facoltà chiedere che la sanzione possa essere convertita in attività a favore della comunità scolastica.
8. Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro elettronico di classe e comunicato alla famiglia.
9. Se il DS ritenga invece, sulla base di quanto accertato nel corso della istruttoria, che non vi sia necessità di emissione di diffida, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. Resta ferma la possibilità di sanzionare lo studente da parte degli altri Organi competenti qualora lo ritengano necessario e secondo le modalità previste.

D) Allontanamento fino a 3 giorni (art. 2 lettera D)

- a) Su segnalazione di un Docente o del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico avvia la procedurasanzionatoria, convocando il Consiglio di classe in composizione ristretta per la valutazione della esigenza disciplinare.
- b) Il Consiglio di classe, esaminato il comportamento dell'alunno nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari già a suo carico, e ritenuta l'esigenza di procedere disciplinarmente invierà lettera alla famiglia dello studente e anche allo studente se maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile, richiesta di deduzioni anche scritte e comunicazione della data di convocazione.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvederà

1. Ad inviarne avviso a mezzo telefono ai genitori dell'alunno o, in mancanza, notificazione

a mezzo lettera Racc. con A.R. L'atto di contestazione dell'addebito dovrà contenere la data della convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa con ulteriore informazione della facoltà di fornire, non oltre l'udienza di convocazione, anche giustificazioni scritte. L'alunno potrà anche indicare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli. Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo studente non si presenti a rendere le proprie giustificazioni e manchino altresì difese scritte, l'organo decidente irrognerà comunque la sanzione applicabile.

2. Nell'udienza di convocazione lo studente sarà assistito da uno dei genitori o da un suo incaricato con delega scritta. Qualora non vi siano presenti né il genitore e né vi sia delega ad un sostituto l'alunno sarà assistito da un docente esterno alla classe o dai rappresentanti dei genitori. L'organo collegiale allargato istaurerà una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse con l'audizione dello studente. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e delibera la sanzione da comminare in composizione allargata.
3. L'organo competente per il procedimento disciplinare, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dallo studente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel capo relativo alle sanzioni. Quando il medesimo organo ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
4. La decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione in attività a favore della collettività scolastica.
5. La decisione dell'organo competente deve essere sufficientemente motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di produrre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso. A tale scopo, nella decisione, sarà indicato l'organo competente per l'impugnazione ed i termini entro i quali il ricorso deve essere inoltrato.
6. Lo studente deve inoltre sempre essere avvisato che è sua facoltà chiedere che la sanzione possa essere convertita in attività a favore della comunità scolastica.
7. Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro elettronico di classe e comunicato alla famiglia.

E) Allontanamento da 4 a 15 giorni (art. 2 lettera D)

- a) su segnalazione di un Docente o del Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico avvia la procedura sanzionatoria, convocando il Consiglio di classe in composizione ristretta per la valutazione della esigenza disciplinare.
- b) Il Consiglio di classe, esaminato il comportamento dell'alunno nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari già a suo carico, e ritenuta l'esigenza di procedere disciplinarmente invierà lettera alla famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile, richiesta di deduzioni anche scritte e comunicazione della data di convocazione.
- c) Si applica la stessa procedura di cui al precedente punto D.
- d) Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

G) Allontanamento da 16 giorni in poi o fino al termine dell'anno scolastico o con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 2 lett. E)

- a) Su segnalazione di un Docente, il Dirigente Scolastico avvia la procedura disciplinare convocando il Consiglio di Istituto allargato ai genitori dell'alunno, previa lettera alla

famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte. Esaurita la fase istruttoria il Consiglio di Istituto in composizione ristretta delibera la sanzione da adottare oppure rinvia al Consiglio di classe la eventuale applicazione di sanzione disciplinare qualora non si ritenga competente a procedere disciplinarmente.

- b) Si applica la medesima procedura di cui al precedente art.3 comma D.
- c) Il provvedimento adottato deve essere annotato nel Registro elettronico di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

CONVOCAZIONE DEI GENITORI

Le ammonizioni e le diffide scritte, sia da parte dei Docenti che da parte del Dirigente scolastico, possono sempre comportare la convocazione dei genitori dello studente.

MODALITÀ DI VOTO ORGANI COMPETENTI

I provvedimenti sanzionatori del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono assunti con la maggioranza più uno dei voti. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'Organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART 3 BIS

VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI E DELLA RECIDIVA

1. Per le sanzioni di cui ai precedenti punti qualora concorrano circostanze **attenuanti**, avuto riguardo al precedente comportamento dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita;
2. In caso invece di **recidiva**, o qualora le mancanze assumano particolare gravità, o rivestano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore. In particolare, sarà inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per recidiva nei confronti dell'alunno/a al quale siano state comminate almeno tre ammonizioni scritte, o sia stato già oggetto di diffida.
3. L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
4. Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni (atti di bullismo).
5. Qualora lo studente commetta, con un medesimo fatto, più mancanze disciplinari, potrà anche essere comminata, tenuto conto di tutte le circostanze, la sanzione di grado immediatamente successivo; ove invece le mancanze appartengano a gradi diversi, può essere irrogata la sanzione prevista per la mancanza più grave.
6. Le sanzioni disciplinari sono sostituibili con attività in favore della collettività scolastica quali riassetto dell'ambiente scolastico, servizio fotocopie, attività di assistenza in biblioteca, attività di giardinaggio, pulizia locali e giardini dell'istituto e imbiancamento muri; ecc.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, ove possibile,

un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro alla comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

8. Il trasferimento dello studente ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato ma esso segue il suo corso fino alla conclusione.

Art. 4

ORGANI DISCIPLINARI

1. **Dirigente Scolastico**
2. **Ogni singolo Docente**
3. **Consiglio di classe:** è costituito dal Dirigente Scolastico e dai Docenti della classe (C.d.C in composizione ristretta) ovvero dal Dirigente Scolastico e dai Docenti della classe, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe stessa (C.d.C in composizione allargata). È l'organismo che delibera, in composizione allargata, sui provvedimenti che implicano l'allontanamento di uno studente fino a giorni 15 di lezione.
4. **Consiglio di Istituto:** nella sua funzione disciplinare il consiglio di Istituto è allargato dalla partecipazione dei genitori dell'alunno incolpato ma decide in composizione ristretta ai suoi componenti effettivi più un componente dell'Organo di Garanzia.
5. **Organo di Garanzia:** in funzione di Organo di Garanzia, è istituita con i seguenti compiti: quale Giudice di Appello decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari - - decide, su richiesta degli studenti o di chi chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano, all'interno dell'Istituto, in merito all'applicazione del presente Regolamento. Le funzioni di segretario vengono svolte da un Docente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.
6. **Commissione d'esame:** è l'organo competente a deliberare le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami.

CAPO IV

Art. 5

IMPUGNAZIONI ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (studenti, genitori). entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'organo di garanzia istituito dal presente regolamento.
2. Tale organo è composto da un presidente, di norma il Dirigente Scolastico, da un docente designato dal consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti ed un rappresentante eletto dai genitori. Per ogni rappresentante è previsto un membro supplente. I componenti coinvolti nei fatti oggetto della decisione sono sostituiti dal supplente. Qualora ad essere coinvolto sia lo studente componente l'Organo di Garanzia questi dovrà astenersi dal partecipare al procedimento di impugnazione.
3. I componenti eletti e designati rimangono in carica un anno scolastico ed i loro poteri sono prorogati fino alla nomina dei nuovi componenti.
4. L'organo di Garanzia in prima convocazione decide in composizione perfetta, mentre in seconda convocazione con il voto dei membri presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Lo studente può presentare ricorso all'organo di garanzia sia quando ritenga che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare prevista dal presente regolamento e sia quando ritenga ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti.
6. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; con il ricorso lo studente può presentare le eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli affinché siano verificate dal collegio di garanzia e può inoltre, sempre, chiedere di essere sentito.
7. L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa alla segreteria della scuola la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola, sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'istituto.
8. L'organo di garanzia non oltre 10 giorni dal deposito del ricorso dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
9. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento sanzionatorio che pertanto potrà comunque essere eseguito seppur in pendenza di impugnazione.
10. La decisione deve essere depositata in triplice copia al DSGA nel termine massimo di 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Il responsabile amministrativo comunicherà al capo di istituto, allo studente, ed ai genitori l'esito del ricorso mediante consegna o notifica di copia della decisione.
11. L'organo di garanzia, quale giudice di appello, potrà revocare il provvedimento qualora verifichi l'esistenza di vizi del procedimento, potrà altresì annullare la sanzione qualora ritenga il provvedimento disciplinare illegittimo o ingiustificato; potrà inoltre ridurre la sanzione ad una meno grave qualora la sanzione impugnata risulti eccessivo tenuto conto delle circostanze del fatto.
12. Ove al contrario, non rilevi alcuna irregolarità o ingiustizia confermerà la sanzione respingendo il ricorso.
13. La decisione dell'organo di garanzia deve essere motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante ai fini della decisione.
14. Le decisioni del collegio di garanzia possono essere impugnate in ultimo grado innanzi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il termine di giorni 15 dalla notificazione della decisione dell'Organo di Garanzia. In tal caso si applica la procedura di cui al successivo art. 6 lettera C.

CAPO V

Art. 6

RECLAMI

- A) Gli studenti, i genitori, i docenti o chiunque vi abbia interesse possono rivolgere all'Organo di Garanzia dell'Istituto istanze o reclami in forma scritta per regolare eventuali contrasti che sorgano all'interno della scuola nell'applicazione dello statuto degli studenti e delle studentesse e del presente regolamento, anche in relazione ad episodi di palese o presunta violazione dei diritti degli studenti contenuti nello statuto.
- B) Possono altresì proporre quesiti in relazione alla interpretazione ed applicazione dello statuto degli studenti e del regolamento di disciplina e delle sanzioni disciplinari ivi previste, con particolare riferimento alle sanzioni sostitutive.
- C) Contro le decisioni dell'organo di garanzia di istituto relative ai commi 1 e 2 del presente

capo, il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica decide in via definitiva su reclamo proposto dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse in merito a violazioni dello statuto degli studenti, anche contenute nei regolamenti dell'istituto. La decisione è presa dopo aver acquisito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale composto dal Dirigente Ufficio scolastico Regionale o un suo delegato, due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della Comunità scolastica regionale.

Art. 7

MODIFICHE

Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della scuola, attraverso i rispettivi rappresentanti in Consiglio d'Istituto, ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, ovvero in conseguenza di provvedimenti legislativi in materia.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

In tutti i casi in cui il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli studenti maggiorenni del corso diurno che non desiderino venga effettuata comunicazione ai genitori dei provvedimenti disciplinari a loro carico, dovranno all'atto dell'iscrizione, ovvero al compimento della maggiore età, rilasciare all'Istituto apposita dichiarazione scritta, sottoscritta dai genitori per presa visione.

Per gli studenti maggiorenni di cui al precedente punto, e per quelli maggiorenni dei corsi serali, le comunicazioni previste nel Regolamento verranno pertanto effettuate ai medesimi.

Il presente Regolamento di disciplina è adottato, previa consultazione dei docenti, dal Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto falconeiis.edu.it.

Copia dello stesso unitamente al regolamento di Istituto e fornita agli studenti al momento dell'iscrizione.

1. Colpa: il comportamento colposo può essere ravvisato quando il soggetto, pur non volendo cagionare un danno, lo provoca ugualmente a causa di un suo comportamento negligente.

2. Dolo: il comportamento doloso si ravvisa quando il soggetto cagiona l'evento dannoso coscientemente e volutamente.

3. Ammonizione: contestazione di addebito e richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri a cui lo studente deve attenersi.

4. Diffida formale: contestazione di addebito e intimazione di astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata attività avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore inadempienza.

Il presente regolamento è stato redatto dal prof. Raffaele Marrocco in conformità delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è aggiornato al 10-02-2021